



Circ. n.465
Prot. n. 4819

Vignola, 28 marzo 2019

Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti
Al sito di Istituto

Oggetto: Criteri relativi alla quota di assenze per la validità dell'a.s. 2018/2019.

Con la presente si comunicano, ai sensi della C.M. n. 20 del 4/03/2011, i criteri relativi alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico 2018/2019.

1) Orario annuale personalizzato

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero delle ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.

Per l'Anno Scolastico 2018/2019 il limite minimo di ore di frequenza per la validità dell'anno scolastico, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, è fissato secondo la seguente tabella riassuntiva:

SEDE	CLASSI	MONTE ORE ANNUALE	MONTE ORE DI ASSENZA
IPIA-IPSC-ITI	seconde	1089	272
	Tutte le altre classi	1056	264
LICEO	Biennio	891	223
	Triennio	990	248

Vanno conteggiate come presenze:

- partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (Campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività di orientamento, ecc.);
- attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, scambi culturali, ecc.);
- partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Nei suddetti casi sul registro elettronico verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

2) Calcolo della percentuale di assenze

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive

- entrate in ritardo dopo 10' dall'inizio della 1^a ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;



- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee 'Istituto;
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul registro elettronico e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi raffrontato all'orario annuale delle lezioni.

3) Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga

Come deliberato dal Collegio dei docenti in data 20 dicembre 2018, ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale imposto dall'art.14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti motivazioni, opportunamente documentate, sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte dei docenti:

- gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- presenza di Bisogni Educativi Speciali.

Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

-una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che si riferisca alla specifica assenza per tale patologia;

-una dichiarazione della federazione sportiva, in caso di pratica agonistica, cui deve seguire una attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle eventuali deroghe deliberate, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente scolastico
Dott. Stefania Giovanetti
documento firmato digitalmente